

# **ACCORDO PER LA DEFINIZIONE DI PROGETTAZIONI ED INTERVENTI VOLTI ALLO SVILUPPO E MIGLIORAMENTO DEI TRASPORTI NELLE AREE A DOMANDA DEBOLE DELLA TOSCANA**

TRA

**REGIONE TOSCANA - GIUNTA REGIONALE**, Codice Fiscale e Partita IVA 01386030488, con Sede legale in Firenze, Piazza Duomo, n.10 rappresentata da....., nato a ....., il ....., e domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente, il quale interviene al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di ..... della Giunta Regionale della Toscana, autorizzato ad impegnare legalmente e formalmente l'Ente e per il presente atto, autorizzato con ..... n. ...., del .....

E

**ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI**, di seguito denominata "ANCI" con sede legale in Firenze, Viale Giovane Italia, 17, nella persona di ..... nato a ..... il ..... domiciliato per la carica presso la sede di ANCI;

## **PREMESSO**

che il Decreto Legislativo n. 422 del 14 gennaio 1997, "Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59" attribuisce alle Regioni i compiti di programmazione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale, compresi i servizi in aree a domanda debole;

che la Legge Regionale n. 42 del 31 luglio 1998 "Norme per il trasporto pubblico locale "e successive modifiche ed integrazioni, individua nel piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità (PRIIM) di cui alla legge regionale 4 novembre 2011, n. 55 lo strumento attraverso il quale definire gli obiettivi di programmazione da perseguire e gli indirizzi da realizzare nello sviluppo delle politiche per il governo del trasporto pubblico locale con riferimento anche all'organizzazione dei servizi nelle aree a domanda debole;

che il PRIIM approvato con DCR 18 del 12 febbraio 2014 prevede specifiche azioni per il raggiungimento dell'obiettivo generale 2 "Qualificare il sistema dei servizi di trasporto pubblico locale", e, in particolare, l'obiettivo specifico 2.3 "Raggiungere livelli di accessibilità per i territori a domanda debole di trasporto in grado di supportare un adeguato livello di coesione sociale";

che la Legge Regionale n. 65 del 19 dicembre 2010, "Legge finanziaria per l'anno 2011", con particolare riferimento al Capo II "Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale" del Titolo IV, e successive modifiche ed integrazioni, innova il modello di governo del sistema in coerenza con le esigenze di razionalizzazione dei servizi e di crescita dimensionale dei gestori ed individua, tra l'altro, in via residuale rispetto ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale dell'ambito territoriale ottimale, servizi di trasporto pubblico locale in aree a domanda debole, oggetto dell'affidamento degli enti locali;

che l'azione 2.3 del PRIIM e il comma 3 dell'Art. 88 della stessa citata Legge Regionale n. 65 del 19 dicembre 2010 prevedono nelle aree a domanda debole forme di integrazione del trasporto pubblico locale con il trasporto pubblico non di linea, il trasporto scolastico e il trasporto sociale al fine di meglio rispondere alle esigenze di efficacia dei sistemi di trasporto pubblico e garantire la coesione sociale e territoriale anche in tali circostanze caratterizzate dalla scarsità della domanda;

## **RILEVATO**

che ANCI Toscana, così come sostenuto nella Risoluzione n. 39 approvata nella seduta del Consiglio regionale del 6 aprile 2016, è divenuta interlocutore esclusivo in grado di strutturarsi per rappresentare le istanze di tutti i comuni toscani e di gestire progetti specifici rivolti anche ai piccoli comuni, ai comuni montani e disagiati precedentemente realizzati da UNCEM;

che ANCI Toscana annovera tra i suoi obiettivi l'avvio e il potenziamento sul territorio di progetti innovativi e ad alto valore aggiunto, volti a garantire lo sviluppo di un'offerta di servizi adeguata alla domanda locale ed alle esigenze della popolazione;

che ANCI Toscana è impegnata ormai da diversi anni nello sviluppo di progetti innovativi che implementino e diffondano modalità alternative di facilitazione all'accesso ai servizi, anche della pubblica amministrazione, in particolar modo per i territori periferici e marginali;

### **CONSIDERATO INFINE**

che maggiore coesione sociale e territoriale, riduzione delle condizioni di disagio e di esclusione di comuni minori, territori montani ed insulari possa essere ottenuta attraverso implementazione dei servizi di trasporto;

che le varie forme di trasporto già presenti sul territorio possano essere integrate attraverso soluzioni tecniche innovative e sperimentali, la cui attuazione è già prevista dal quadro normativo regionale;

che l'ampliamento delle possibilità di accesso ai servizi ai cittadini si realizza anche attraverso lo sviluppo di soluzioni informatiche basate sulla multicanalità, la multimedialità, l'integrazione;

che la complessità del quadro normativo nazionale e regionale richiede che l'attuazione di tali interventi debba prevedere indicazioni minime al fine di garantire un'omogenea corretta interpretazione sull'intero territorio;

Rilevata pertanto l'opportunità che il settore Trasporto Pubblico Locale della Direzione Politiche Mobilità, Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale della Regione Toscana (soggetto competente nella programmazione del trasporto pubblico locale) e ANCI (soggetto rappresentante delle istanze dei piccoli comuni nonché promotore di progetti specifici con il loro coinvolgimento) possano, attraverso il reciproco coinvolgimento, procedere all'individuazione di priorità, linee d'azione ed attività volte a facilitare e sviluppare interventi per il miglioramento dei trasporti nelle aree a domanda debole della Toscana.

### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

#### **ARTICOLO 1**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

#### **ARTICOLO 2 – OGGETTO DELL'ACCORDO**

Il presente accordo ha l'obiettivo di definire priorità, linee d'azione ed attività volte a facilitare e sviluppare interventi per il miglioramento dei trasporti nelle aree a domanda debole della Toscana.

#### **ARTICOLO 3 – ATTIVITÀ**

Le parti si impegnano congiuntamente a:

1. Attivazione di un tavolo regionale, coordinato dal gruppo di lavoro di cui all'art. 4, finalizzato alla discussione e alla raccolta delle esperienze, e comprensivo di tutte quelle realtà locali istituzionali o meno, che possano essere interessate a sviluppare e condividere soluzioni innovative in ottica di ottimizzazione ed efficientamento dei trasporti in aree a domanda debole

2. Individuazione congiunta di linee di attività prioritarie rispetto a azioni e politiche specifiche per i territori a domanda debole
3. Creazione di sinergie utili allo sviluppo delle azioni progettuali con altre direzioni regionali coinvolte anche indirettamente su azioni che impattano o sono impattate dallo stato del trasporto nelle aree a domanda debole
4. Promozione delle azioni previste dall'accordo sui territori e sulle amministrazioni locali anche attraverso la definizione di apposito strumento web messo a disposizione di ANCI Toscana nell'ambito del proprio sito istituzionale
5. Attività di analisi e ricerca di esperienze e progettualità specifiche per verifica e divulgazione di eventuali innovazioni da applicare al settore su zone a domanda debole
6. Sviluppo e progettazione di attività di analisi regionali sullo stato di specifici segmenti e tipologie di trasporti che possono avere ricadute importanti nell'ambito delle aree a domanda debole
7. Analisi e sviluppo di specifici strumenti, anche normativi, utili a garantire sostegno funzionale allo sviluppo e alla sostenibilità dei trasporti delle zone a domanda debole
8. Progettazione e sviluppo di eventuali sperimentazioni a livello locale funzionali allo sviluppo di nuove modalità di trasporto specifiche per le aree a domanda debole
9. Realizzazione di eventi pubblici e/o percorsi formativi destinati a sviluppare una cultura specifica ed una maggior consapevolezza rispetto alle caratteristiche dei trasporti delle aree a domanda debole ed a divulgare eventuali materiali e conoscenze prodotte dal presente accordo e dal tavolo di cui al punto 1.

#### **ARTICOLO 4. COSTITUZIONE ED OBIETTIVI DEL GRUPPO DI LAVORO**

Per l'avvio e lo sviluppo della collaborazione di cui al presente accordo ed al fine di conseguire gli obiettivi oggetto dello stesso, anche in ordine all'individuazione definitiva delle Aree di collaborazione, le Parti si impegnano a costituire, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo, un "Gruppo di Lavoro" paritetico, formato da rappresentanti per ciascuna Parte che potranno - di volta in volta - delegare membri supplenti in loro assenza. Il Gruppo di Lavoro si riunirà con cadenza periodica ed ogni qualvolta la maggioranza dei propri componenti lo ritenesse opportuno e/o necessario. I rappresentanti di ciascuna Parte potranno richiedere, qualora lo ritengano opportuno in relazione all'oggetto di ciascuna riunione, la partecipazione anche di ulteriori soggetti competenti, dandone tempestiva comunicazione ai rappresentanti dell'altra Parte.

#### **ARTICOLO 5 - DURATA**

Il presente accordo ha validità triennale, a partire dalla data di sottoscrizione della stessa, con possibilità di eventuale proroga o rinnovo da formalizzare con espresso provvedimento.

#### **ARTICOLO 6 – EVENTUALI MODIFICHE**

Eventuali modifiche al presente accordo, dovute al mutare delle condizioni organizzative o delle attività poste in essere, daranno luogo a specifico atto di variazione che dovrà essere approvato e sottoscritto dalle parti.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per Regione Toscana,

Per l'ANCI Toscana

(Associazione Nazionale Comuni Italiani Toscana),

.....

.....

.....

.....

.....

.....